Fonte Finanziamento **Fondi di Bilancio**

Accordo Quadro con un unico operatore economico per la fornitura, posa in opera, realizzazione, manutenzione e adeguamento della segnaletica interna ed esterna e dei dispositivi complementari presso gli immobili ASL8

Ente Appaltante **ASL n. 8 di Cagliari** C.F. e P.IVA: 03990560926

Indirizzo **Sede Legale:** **Viale Lungomare Poetto, 12** **09126 Cagliari**	Codice Fiscale **03990560926**	P.IVA **03990560926**

DOCUMENTO DI PROGETTO

Data 16/11/2026	Elaborato	Elaborato N°03
Archivio	**SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO**	Rev. 00

Il Direttore della SC Ufficio Tecnico e Patrimonio Fabio Francesco Farci	FABIO FRANCESCO FARCI Firmato digitalmente da FABIO FRANCESCO FARCI Data: 2026.11.17 13:50:20 +01'00'

ASL n. 8 di Cagliari
Sede Legale: Viale Lungomare Poetto, 12
09126 Cagliari
C.F. e P.IVA: 03990560926
www.asl8cagliari.it

S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio
Via Romagna 16
Padiglione H – Cittadella della Salute
09127 Cagliari
servizio.tecnico@pec.aslcagliari.it

SCRITTURA PRIVATA IN FORMA ELETTRONICA CON FIRMA DIGITALE

Registro Scritture Private n. _____ del ___/___/_____

Oggetto: Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, con un unico operatore economico, per la fornitura, posa in opera, realizzazione, manutenzione e adeguamento della segnaletica interna ed esterna e dei dispositivi complementari presso gli immobili nella disponibilità della ASL8. Durata: 48 mesi. CPV principale 34992200-9.

CIG Accordo Quadro: _____

L'anno 2026, il giorno e nel luogo della sottoscrizione digitale, tra:

- il Dott. Ing. Fabio Francesco Farci, in qualità di Direttore della S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio della ASL n. 8 Cagliari, che interviene in nome, per conto e nell'interesse della medesima Azienda, di seguito "Committente";

e

- l'operatore economico [DENOMINAZIONE DA INSERIRE], con sede in [SEDE DA INSERIRE], C.F./P.IVA [DA INSERIRE], in persona del legale rappresentante [DA INSERIRE], di seguito "Affidatario".

PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale di approvazione del progetto dell'Accordo Quadro n. ___ del ___ è stato individuato quale Responsabile Unico del Progetto dell'Accordo Quadro _____;
- che è emersa l'esigenza di assicurare presso le strutture sanitarie, territoriali e amministrative ASL8 forniture e installazioni programmate di segnaletica interna ed esterna, orientamento dell'utenza e dispositivi complementari, secondo le effettive necessità aziendali;
- che l'affidamento è configurato come contratto misto a prevalenza di forniture con posa in opera, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, ed è disposto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), mediante Accordo Quadro con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3, ferma la qualificazione delle eventuali lavorazioni autonome;
- che il valore massimo complessivo dell'Accordo Quadro è stabilito in euro 139.999,99, oltre IVA, quale plafond massimo spendibile e non quale corrispettivo minimo garantito;
- che l'offerta economica è formulata mediante un ribasso percentuale unico, che costituisce il ribasso contrattuale dell'Accordo Quadro e la condizione economica minima vincolante per l'Affidatario per tutta la durata dello stesso, da applicarsi ai prezzi unitari utilizzati per la valorizzazione delle prestazioni dei singoli ODA, determinati secondo i criteri stabiliti dall'Allegato 02 – Capitolato Speciale d'Appalto, ferma restando la possibilità, per il singolo ODA, di applicare un eventuale ribasso complessivo migliorativo, comunque non inferiore a quello dell'Accordo Quadro, secondo quanto previsto dal medesimo Capitolato;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – Premesse e documenti contrattuali

ASL n. 8 di Cagliari
Sede Legale: Viale Lungomare Poetto, 12
09126 Cagliari
C.F. e P.IVA: 03990560926
www.asl8cagliari.it

S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio
Via Romagna 16
Padiglione H – Cittadella della Salute
09127 Cagliari
servizio.tecnico@pec.aslcagliari.it

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro. Costituiscono documenti contrattuali, anche se non materialmente allegati: Elaborato 01 – Relazione tecnico-illustrativa; Elaborato 02 – Capitolato Speciale d'Appalto (CSA); Elaborato 04 – Schema di contratto attuativo / ODA; Elaborato 05 – Elenco sedi; Elaborato 06 – Specifiche tecniche della segnaletica; offerta economica dell'Affidatario e ogni altro documento espressamente richiamato. Per ciascun ODA, ove dovuta, è predisposta la documentazione di sicurezza pertinente, compreso il DUVRI. Le prestazioni, i prezzi e i termini dei singoli ODA sono regolati dai criteri del CSA.

In caso di contrasto si applicano le norme inderogabili e l'ordine di prevalenza previsto dal CSA, tenendo conto della natura attuativa del presente contratto e dei relativi ODA.

Art. 2 – Oggetto e natura dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro disciplina le condizioni per l'affidamento, mediante singoli contratti attuativi/Ordini di Attuazione (ODA), delle prestazioni di fornitura, posa in opera, realizzazione, manutenzione, adeguamento, ripristino e sostituzione della segnaletica interna ed esterna e dei dispositivi complementari presso gli immobili nella disponibilità della ASL8, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dagli altri elaborati contrattuali.

L'affidamento è configurato come contratto misto a prevalenza di forniture con posa in opera, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023. Le prestazioni sono eseguite nel rispetto delle disposizioni e dei requisiti di qualificazione applicabili alle rispettive tipologie, secondo quanto disciplinato dal Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Accordo Quadro non attribuisce all'operatore economico alcun diritto all'attivazione di un numero minimo di ODA né all'esaurimento del plafond contrattuale. Nessun compenso o indennizzo è dovuto per le prestazioni non ordinate durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro.

Art. 3 – Valore massimo e durata

Il valore massimo spendibile dell'Accordo Quadro è pari a euro 139.999,99 oltre IVA, quale plafond cumulativo dei contratti attuativi/ODA, comprensivo degli eventuali costi della sicurezza imputabili agli ordinativi. Il ribasso sui prezzi unitari non riduce il plafond. La copertura di ogni ODA, inclusa l'IVA e le somme a disposizione, è assicurata mediante le risorse del relativo intervento; il RUP dell'Accordo Quadro attesta la capienza del plafond prima della relativa emissione.

La durata è stabilita in 48 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro, salvo precedente esaurimento del plafond. Gli ODA emessi entro la scadenza possono essere ultimati nel termine specificamente assegnato anche se successivo alla scadenza dell'Accordo Quadro.

Non è previsto alcun importo contrattuale minimo garantito. Pertanto, qualora alla scadenza del termine di durata contrattuale non sia stato consumato l'intero importo di contratto, l'affidatario non potrà avanzare alcuna pretesa ad alcun titolo, salvo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

L'accordo quadro si intenderà, per contro, comunque estinto e privo di effetto una volta stipulati contratti applicativi per un importo pari all'importo complessivo dell'accordo quadro.

ASL n. 8 di Cagliari
Sede Legale: Viale Lungomare Poetto, 12
09126 Cagliari
C.F. e P.IVA: 03990560926
www.asl8cagliari.it

S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio
Via Romagna 16
Padiglione H – Cittadella della Salute
09127 Cagliari
servizio.tecnico@pec.aslcagliari.it

La durata di 48 mesi non è prorogabile oltre i limiti dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, salvo le fattispecie eccezionali e motivate consentite dalla legge.

Art. 4 – RUP dell'Accordo Quadro e RUP/DEC dei singoli ODA

Il RUP dell'Accordo Quadro è [DA INDIVIDUARE]. Cura la procedura di affidamento, il raccordo tra i contratti attuativi e il monitoraggio degli importi autorizzati, utilizzati e residui. Per ogni ODA il Direttore della S.C. individua il personale tecnico incaricato delle funzioni di RUP/DEC o delle altre funzioni esecutive pertinenti, secondo il CSA e la normativa applicabile. Il responsabile dello specifico ODA cura l'istruttoria tecnica, la verifica dei prezzi, la programmazione concordata con l'operatore economico, gli adempimenti di sicurezza, la contabilità e l'accertamento della regolare esecuzione.

Art. 5 – Priorità e autorizzazione degli ODA

La definizione delle priorità e l'ordine di attivazione dei singoli ODA competono esclusivamente al Direttore della S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio. Nessun ODA è emesso senza preventiva autorizzazione scritta, anche mediante comunicazione elettronica tracciabile. Il Direttore individua il tecnico responsabile dello specifico ODA. Le attività oggetto dell'Accordo Quadro sono soltanto programmate e preventivamente autorizzate; le misure immediate di protezione sono eseguite mediante le risorse e gli altri contratti aziendali competenti.

Acquisita l'autorizzazione, il RUP dell'Accordo Quadro attesta la disponibilità del plafond. Il responsabile dell'ODA verifica la riconducibilità delle prestazioni all'Accordo Quadro, determina quantità e prezzi, concorda con l'operatore economico tempi di avvio e ultimazione da riportare nell'ODA, cura la sicurezza applicabile e gestisce l'esecuzione fino alla verifica finale. Restano ferme le responsabilità previste dalla legge.

Art. 6 – Contratti attuativi e ODA

I singoli interventi sono affidati mediante contratto attuativo/ODA previa autorizzazione del Direttore della S.C. Ciascun ODA indica almeno: autorizzazione, responsabile tecnico, sede e area, oggetto e quantità, prezzi determinati ai sensi degli artt. 14 e 15 del CSA, ribasso contrattuale ed eventuale miglioramento, importo netto, costi della manodopera, eventuali costi della sicurezza, termini di esecuzione concordati, prescrizioni di sicurezza e coordinamento, CIG e altri identificativi ove richiesti, attestazione del plafond residuo prima e dopo l'ordinativo; ove necessari, computo, quadro economico ed elaborati grafici approvati.

L'Affidatario si obbliga a sottoscrivere ed eseguire gli ODA emessi nel rispetto del presente Accordo Quadro, indipendentemente dall'importo del singolo intervento e dalla sua ubicazione nell'ambito territoriale aziendale. La modesta entità economica dell'ODA, la distanza dalla sede dell'Affidatario o la contemporaneità di più richieste non costituiscono motivo di rifiuto.

Art. 7 – Corrispettivi e ribasso

Le prestazioni sono contabilizzate a misura secondo le quantità effettivamente eseguite. Per ciascun ODA si applicano prioritariamente i prezzi tecnicamente pertinenti del Prezzario dei lavori pubblici della Regione Autonoma della Sardegna vigente alla data di predisposizione dell'ordinativo e, in assenza di voci adeguate, i nuovi prezzi di cui all'art. 15 del CSA. Ai prezzi si applica il ribasso unico offerto, pari al [__]%, ferme le

ASL n. 8 di Cagliari
Sede Legale: Viale Lungomare Poetto, 12
09126 Cagliari
C.F. e P.IVA: 03990560926
www.asl8cagliari.it

S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio
Via Romagna 16
Padiglione H – Cittadella della Salute
09127 Cagliari
servizio.tecnico@pec.aslcagliari.it

componenti non ribassabili previste dalla legge e la separata evidenza della manodopera. L'Affidatario può riconoscere un ribasso complessivo migliorativo per il singolo ODA, senza modificare il ribasso dell'Accordo Quadro né riaprire il confronto competitivo.
Restano ferme la disciplina dell'art. 33 del CSA in materia di revisione prezzi e le disposizioni applicabili in materia di equilibrio contrattuale, senza duplicazioni di adeguamenti.

Art. 8 – Nuovi prezzi

Quando una voce non sia tecnicamente presente nel Prezzario RAS vigente alla predisposizione dell'ODA, il nuovo prezzo è determinato con analisi documentata secondo l'art. 15 del CSA. Si utilizzano prioritariamente le risorse elementari disponibili nel Prezzario RAS e, ove non adeguate, cataloghi e listini di produttori o distributori, preventivi di fornitori specializzati, fatture di acquisto e indagini di mercato documentate. Sono considerate, se pertinenti, spese di acquisto o produzione, trasporto, lavorazione, personalizzazione, posa, spese generali e utile, evitando duplicazioni. Il nuovo prezzo è definito in contraddittorio, verificato e approvato prima dell'ODA e dell'esecuzione, con applicazione del ribasso contrattuale sulle componenti ribassabili.

Art. 9 – Materiali, conformità e sostenibilità ambientale

I materiali, i manufatti e i componenti devono essere nuovi, idonei, durevoli, leggibili e conformi alle norme applicabili, nonché compatibili con le installazioni esistenti. Per segnaletica stradale e di sicurezza devono rispettarsi le pertinenti prescrizioni di prodotto, visibilità, rifrangenza, accessibilità e sicurezza. Le grafiche personalizzate, i loghi e le diciture sono preventivamente approvati dal tecnico incaricato ove richiesto dall'ODA. Schede tecniche, dichiarazioni e prove sono fornite nei casi pertinenti, senza adempimenti documentali sproporzionati.
L'Affidatario rispetta i Criteri Ambientali Minimi (CAM) applicabili alla specifica tipologia di prestazione, secondo l'art. 23 del CSA, e la disciplina dei rifiuti. Gli eventuali requisiti DNSH trovano applicazione esclusivamente quando previsti dalla fonte di finanziamento o dagli atti del singolo intervento. Per dispositivi elettrici, elettronici, display e sistemi automatizzati sono rispettate le specifiche norme di sicurezza e le abilitazioni eventualmente prescritte.

Art. 10 – Garanzie definitive

Prima della sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'Affidatario costituisce, ai sensi dell'art. 117, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, una garanzia definitiva pari al 2% del valore massimo dell'Accordo Quadro, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'accordo medesimo, ivi compreso l'obbligo di accettare e dare esecuzione agli ODA regolarmente autorizzati ed emessi. Viene dato atto che in ottemperanza a quanto qui previsto l'Affidatario ha costituito la garanzia mediante sottoscrizione di polizza fideiussoria rilasciata da…… n……. del ……. per il valore di € ……. la cui autenticità e validità sono state verificate dal RUP dell'Accordo Quadro.
In considerazione della garanzia già costituita sull'Accordo Quadro, della natura delle prestazioni e dell'importo generalmente contenuto dei singoli contratti attuativi, la Stazione Appaltante, con riferimento a ciascun ODA, può avvalersi, previa adeguata motivazione e ricorrendone i presupposti, della facoltà di non richiedere

ASL n. 8 di Cagliari
Sede Legale: Viale Lungomare Poetto, 12
09126 Cagliari
C.F. e P.IVA: 03990560926
www.asl8cagliari.it

S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio
Via Romagna 16
Padiglione H – Cittadella della Salute
09127 Cagliari
servizio.tecnico@pec.aslcagliari.it

un'ulteriore garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere, per il singolo contratto attuativo/ODA, la costituzione di apposita garanzia definitiva qualora, in relazione all'importo, alla natura, alla complessità o agli specifici rischi dell'intervento, ciò sia ritenuto necessario, nel rispetto della normativa vigente. La garanzia costituita sull'Accordo Quadro resta efficace per tutta la durata dello stesso e secondo le condizioni previste dalla normativa vigente e dagli atti contrattuali.

Art. 11 – Sicurezza e DUVRI

L'Affidatario è tenuto al rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e delle prescrizioni di sicurezza applicabili alle prestazioni oggetto dei singoli contratti attuativi/Ordini di Attuazione (ODA), secondo quanto previsto dall'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Non è prevista la predisposizione di un DUVRI generale per l'intero Accordo Quadro. Per ciascun ODA, prima dell'avvio delle prestazioni, sono valutati i rischi interferenziali e verificata l'applicabilità dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, con predisposizione del DUVRI ove dovuto.

Per le prestazioni riconducibili alle attività di cantiere disciplinate dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 si applicano i relativi adempimenti, compresa la predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e del Piano Operativo di Sicurezza (POS), nei casi previsti dalla normativa vigente.

Restano fermi gli obblighi di verifica dell'idoneità tecnico-professionale, informazione sui rischi specifici, cooperazione e coordinamento, nonché le responsabilità attribuite dalla legge al Datore di lavoro committente, al committente dei lavori, al responsabile dei lavori eventualmente individuato e agli altri soggetti competenti.

Il RUP/DEC del singolo ODA assicura, nell'ambito delle proprie attribuzioni, il coordinamento degli adempimenti amministrativi e tecnici relativi alla sicurezza, senza sostituirsi ai soggetti titolari degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008.

La documentazione di sicurezza e gli eventuali costi non soggetti a ribasso sono individuati e quantificati nel singolo ODA, in relazione alla natura delle prestazioni e ai rischi effettivamente presenti, nel rispetto del plafond dell'Accordo Quadro.

Art. 12 – CCNL

12.1 – Individuazione del CCNL applicabile

Ai sensi dell'art. 11 e dell'Allegato I.01 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante individua quale CCNL di riferimento il CCNL Edilizia Industria – codice CNEL F012, secondo quanto previsto dall'art. 17 del CSA, salva l'applicazione di un diverso CCNL equivalente previa verifica e le eventuali condizioni dell'art. 11, comma 2-bis.

(In sede di stipula del contratto deve essere mantenuta esclusivamente una delle due ipotesi di seguito riportate, eliminando integralmente quella non applicabile all'Affidatario.)

IPOTESI A – L'AFFIDATARIO APPLICA IL MEDESIMO CCNL INDIVIDUATO DALLA STAZIONE APPALTANTE

ASL n. 8 di Cagliari
Sede Legale: Viale Lungomare Poetto, 12
09126 Cagliari
C.F. e P.IVA: 03990560926
www.asl8cagliari.it

S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio
Via Romagna 16
Padiglione H – Cittadella della Salute
09127 Cagliari
servizio.tecnico@pec.aslcagliari.it

L'Affidatario dichiara di applicare al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto il CCNL Edilizia Industria – codice CNEL F012, individuato dalla Stazione Appaltante.

[MANTENERE QUESTO TESTO SE RICORRE L'IPOTESI A – ELIMINARE INTEGRALMENTE L'IPOTESI B]

IPOTESI B – L'AFFIDATARIO APPLICA UN CCNL DIFFERENTE DA QUELLO INDIVIDUATO DALLA STAZIONE APPALTANTE

L'Affidatario dichiara di applicare al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto il CCNL _____, codice CNEL _____, differente da quello individuato dalla Stazione Appaltante.

Si dà atto che l'Affidatario ha prodotto, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, apposita dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative, corredata dalla documentazione necessaria alla relativa verifica.

Si dà altresì atto che, prima dell'affidamento, la Stazione Appaltante, all'esito dell'istruttoria svolta sulla documentazione prodotta dall'operatore economico e secondo i criteri previsti dall'Allegato I.01 al D.Lgs. 36/2023, ha verificato la sussistenza dell'equivalenza delle tutele economiche e normative rispetto al CCNL individuato negli atti dell'affidamento, come risultante dal relativo provvedimento di affidamento.

[MANTENERE QUESTO TESTO SE RICORRE L'IPOTESI B – COMPILARE DENOMINAZIONE E CODICE CNEL DEL CCNL APPLICATO ED ELIMINARE INTEGRALMENTE L'IPOTESI A]

12.2 – Obblighi durante l'esecuzione

L'Affidatario è tenuto, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi/ODA, ad applicare il CCNL risultante dall'ipotesi mantenuta al precedente punto 12.1.

Qualora nel corso dell'esecuzione intervengano rinnovi, aggiornamenti o modifiche del CCNL applicato, l'Affidatario è tenuto ad adeguare tempestivamente i trattamenti economici e normativi riconosciuti ai lavoratori impiegati nell'appalto, nel rispetto della disciplina vigente.

Se ricorre l'Ipotesi B, l'Affidatario è inoltre tenuto a garantire, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei relativi ODA, il mantenimento delle condizioni economiche e normative oggetto della verifica di equivalenza e a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni variazione suscettibile di incidere sulla permanenza delle condizioni verificate.

Gli eventuali effetti economici derivanti dai rinnovi o dagli aggiornamenti del CCNL sono disciplinati secondo quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 17 del presente contratto in materia di revisione prezzi.

12.3 – Verifiche e inadempimenti

ASL n. 8 di Cagliari
Sede Legale: Viale Lungomare Poetto, 12
09126 Cagliari
C.F. e P.IVA: 03990560926
www.asl8cagliari.it

S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio
Via Romagna 16
Padiglione H – Cittadella della Salute
09127 Cagliari
servizio.tecnico@pec.aslcagliari.it

La Stazione Appaltante verifica, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi/ODA, il rispetto degli obblighi relativi al CCNL applicabile, al trattamento economico e normativo del personale e alla regolarità retributiva, previdenziale e contributiva dell'Affidatario.

In caso di inadempienze retributive o contributive trovano applicazione le disposizioni dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e le ulteriori disposizioni vigenti.

Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal CCNL applicabile e, se ricorre l'Ipotesi B, delle condizioni di equivalenza verificate dalla Stazione Appaltante, costituisce inadempimento contrattuale e comporta l'applicazione delle conseguenze previste dal D.Lgs. 36/2023, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dagli altri atti contrattuali.

Art. 13 – Obblighi dell'Affidatario

L'Affidatario esegue a regola d'arte le prestazioni di segnaletica e dei dispositivi complementari previsti dal CSA, utilizzando materiali e mezzi appropriati e rispettando la continuità delle attività sanitarie, i percorsi accessibili, gli accessi dei mezzi di soccorso e le vie di esodo. Le installazioni digitali o motorizzate, se previste negli ODA, sono eseguite nei limiti delle qualificazioni e abilitazioni verificate. L'Affidatario cura l'approvazione preventiva delle grafiche quando richiesta, l'allontanamento dei materiali rimossi e la documentazione finale proporzionata alla prestazione.

L'Affidatario non può rifiutare interventi per ragioni di convenienza economica connesse alla loro modesta entità.

Art. 14 – Subappalto e regolarità. Divieto di cessione del contratto

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e dagli atti di affidamento; restano obbligatorie le verifiche relative ai subappaltatori e le norme sulla tracciabilità e regolarità contributiva. L'acquisto di manufatti presso produttori terzi non costituisce automaticamente subappalto, ferma la qualificazione sostanziale del rapporto secondo la normativa.

E' fatto espresso divieto di cessione del contratto, sotto comminatoria di nullità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023.

Art. 15 – Obblighi di tracciabilità

I pagamenti sono effettuati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, IBAN _____, acceso presso _____, intestato all'Affidatario. I soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono: _____, C.F. _____.

Qualora le transazioni finanziarie relative al presente Accordo Quadro siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con strumenti diversi si procederà alla automatica risoluzione del presente contratto. L'Affidatario è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art 3 della legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente Accordo Quadro e ai relativi contratti attuativi/ODA.

ASL n. 8 di Cagliari
Sede Legale: Viale Lungomare Poetto, 12
09126 Cagliari
C.F. e P.IVA: 03990560926
www.asl8cagliari.it

S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio
Via Romagna 16
Padiglione H – Cittadella della Salute
09127 Cagliari
servizio.tecnico@pec.aslcagliari.it

Art. 16 - Pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi relativi ai singoli contratti attuativi/ODA è effettuato previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni, mediante emissione del relativo certificato o attestazione di regolare esecuzione, nonché previa verifica della documentazione amministrativo-contabile richiesta e della regolarità contributiva dell'Affidatario.

Ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i., in quanto la Stazione Appaltante rientra tra gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, il termine di pagamento è fissato in 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In presenza di contestazioni relative alla corretta esecuzione delle prestazioni, il pagamento è subordinato alla conclusione delle verifiche necessarie ai fini dell'attestazione della regolare esecuzione e della determinazione delle somme effettivamente dovute all'Affidatario.

L'eventuale applicazione di penali è effettuata secondo quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal singolo contratto attuativo/ODA. Le somme definitivamente dovute a titolo di penale sono detratte dai corrispettivi maturati dall'Affidatario, fatta salva ogni ulteriore conseguenza prevista dalla normativa vigente e dagli atti contrattuali.

Restano ferme le sospensioni o gli impedimenti alla liquidazione derivanti da irregolarità della fattura, irregolarità contributive, mancata produzione della documentazione prescritta o altri adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Le fatture devono essere emesse esclusivamente in formato elettronico e intestate a:

Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari
Ospedale Marino – Viale Lungomare Poetto n. 12
09126 Cagliari
Codice Fiscale e Partita IVA: 03990560926
Codice ufficio fatturazione: 8H52JD

Ai fini della liquidazione, ciascuna fattura deve riportare obbligatoriamente il CIG del relativo contratto attuativo/ODA, gli estremi del corrispondente ordine SISAR validato tramite NSO (tipo 8-T-2026-xx), nonché ogni ulteriore dato richiesto dalla normativa vigente e dalla Stazione Appaltante.

In assenza degli elementi sopra indicati, ovvero in presenza di irregolarità formali o sostanziali della fattura, non si procederà alla liquidazione fino alla relativa regolarizzazione.

Art. 17 – Revisione prezzi e modifiche

La revisione dei prezzi è regolata dall'art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto, che richiama l'art. 60 del D.Lgs. 36/2023. Il ricorso, per ciascun ODA, al Prezzario RAS vigente alla data di predisposizione dell'ordinativo non modifica il ribasso dell'Accordo Quadro. Le modifiche contrattuali sono ammesse esclusivamente nei casi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e nei limiti del plafond contrattuale.

Art. 18 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

ASL n. 8 di Cagliari
Sede Legale: Viale Lungomare Poetto, 12
09126 Cagliari
C.F. e P.IVA: 03990560926
www.asl8cagliari.it

S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio
Via Romagna 16
Padiglione H – Cittadella della Salute
09127 Cagliari
servizio.tecnico@pec.aslcagliari.it

L'Affidatario, con riferimento all'appalto in oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari" approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario Asl 8 del n. 110 del 27/6/2025 e smi. L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui sopra può costituire causa di risoluzione del contratto. La ASL n. 8 CA, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accogliibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 19 - Patto di integrità

L'Affidatario si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal "Patto di Integrità", individuato dall'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, adottato dalla ASL n. 8 CA.

Il mancato rispetto del protocollo di integrità dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto, all'escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, del deposito cauzionale, all'interdizione a partecipare ad altre gare indette dall'ASL 8 per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni.

Art. 20 - Divieto di Pantouflage/Revolving Door

L'Affidatario dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e si impegna, per quanto di propria competenza, al rispetto del relativo divieto. In particolare, l'Affidatario non può concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo né attribuire incarichi a ex dipendenti della Stazione Appaltante che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Restano ferme le conseguenze previste dalla normativa vigente in caso di violazione.

Art. 21 – Penali, contestazioni e risoluzione

Per ogni giorno di ritardo imputabile all'Affidatario nell'ultimazione delle prestazioni rispetto ai termini concordati nell'ODA si applica la penale giornaliera dello 0,5 per mille dell'importo contrattuale netto del singolo ODA, nel limite complessivo del 10% del medesimo importo, secondo l'art. 30 del CSA e l'art. 126 del D.Lgs. 36/2023. L'applicazione è preceduta dalla contestazione e dalla valutazione delle giustificazioni. In caso di grave o reiterato inadempimento si applicano i rimedi e le procedure di legge, compresa la risoluzione, ove ne ricorrano i presupposti.

Art. 22 – Foro convenzionale, spese e disposizioni finali

Le spese contrattuali e fiscali poste dalla legge a carico dell'Affidatario restano a suo carico. Per quanto non previsto si applicano il D.Lgs. 36/2023, il Codice civile e le altre norme vigenti. Qualsiasi controversia che interessi a qualunque titolo la interpretazione o esecuzione dell'accordo quadro così come degli accordi attuativi sarà devoluta al Giudice competente del Foro di Cagliari.

ASL n. 8 di Cagliari
Sede Legale: Viale Lungomare Poetto, 12
09126 Cagliari
C.F. e P.IVA: 03990560926
www.asl8cagliari.it

S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio
Via Romagna 16
Padiglione H – Cittadella della Salute
09127 Cagliari
servizio.tecnico@pec.aslcagliari.it

Art. 23 - Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di trattare i dati personali acquisiti nell'ambito del presente rapporto contrattuale nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), nonché del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
I dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione e all'esecuzione del rapporto contrattuale e per l'adempimento degli obblighi di legge ad esso connessi, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e sicurezza del trattamento.
Restano ferme le informative e le ulteriori disposizioni adottate dalla ASL n. 8 Cagliari in materia di protezione dei dati personali e gestione documentale.

Il Committente

Dott. Ing. Fabio Francesco Farci

L'Affidatario

[DA INSERIRE]

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile l'affidatario dichiara di avere letto attentamente e ben compreso, nonché fatto proprie, le clausole seguenti
Quanto all'accordo quadro: art. 12 (CCNL); art. 14 (divieto di cessione del contratto); art. 15 (obblighi di tracciabilità); art 16 (pagamenti); art. 18 (codice di comportamento); art. 19 (patto di integrità); art. 20 (divieto di Pantouflage/Revolving Door); art. 21 (penali, contestazioni e risoluzione); art. 22 (Foro convenzionale).
Quanto al Capitolato speciale: art. 9 (obbligo di accettazione degli ODA); art. 29 (garanzie); art. 30 (penali); art. 32 (pagamenti); art. 35 (risoluzione); art. 37 (documenti contrattuali e ordine di prevalenza).

L'Affidatario

[DA INSERIRE]

ASL n. 8 di Cagliari
Sede Legale: Viale Lungomare Poetto, 12
09126 Cagliari
C.F. e P.IVA: 03990560926
www.asl8cagliari.it

S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio
Via Romagna 16
Padiglione H – Cittadella della Salute
09127 Cagliari
servizio.tecnico@pec.aslcagliari.it